Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **994**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente insegnamento:

fisica delle basse temperature.

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente insegnamento:

complementi di chimica inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **995**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 183 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, comuni alle tre sezioni, della scuola speciale per archivisti e bibliotecari è inserito l'insegnamento di « cronologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **996**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:
diritto agrario;
economia pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 69

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 5.601.478.000 a favore della regione Marche ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - « Altri investimenti », residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per il 1980;
Vista la legge di bilancio n. 133/83;
Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;
Visti i propri decreti datati, rispettivamente, il 29 gennaio 1980; 28 maggio 1980; 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni relative ai quattro trimestri 1980, ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;
Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi al 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddiviso in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980, e di lire 5 miliardi da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il telex del Ministro del bilancio n. 9929 del 14 dicembre 1983, nonché il telex della regione Marche n. 10060 del 19 dicembre 1983 con il quale si comunica di aver provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche viene impegnata la somma complessiva di L. 5.601.478.000, relativa alle quote di finanziamento per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti », ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 61

(1058)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 febbraio 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1984, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;
Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro

n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre marzo-aprile 1984.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre marzo-aprile 1984, è pari al 20,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

(1258)

DECRETO 29 febbraio 1984.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre marzo-aprile 1984, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la discipina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984 come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1984, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,45% per il bimestre marzo-aprile 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1984, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari:

al 20,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

(1255)

DECRETO 29 febbraio 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1984, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,30% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre marzo-aprile 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Di conseguenza, per il bimestre marzo-aprile 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,45% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 20,40% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro: Goria

(1257)

DECRETO 29 febbraio 1984.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre marzo-aprile 1984, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprle 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,25% per il bimestre marzo-aprile 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1984 per i finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20 % per le operazioni soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

(1256)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1983.

Impronte di marchi utilizzati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per l'identificazione di prodotti semilavorati e finiti a seguito di prove e verifiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni previdenziali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1982, n. 356), concernente l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, (*Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1925, n. 232), concernente l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti ed in particolare degli articoli 19 e 26;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (*Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1927, n. 152);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1973, n. 2), concernente le norme per la costituzione degli apparecchi a pressione ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1974, n. 179), concernente le norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 luglio 1976, n. 76/767 (*Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1976, n. L 262/153), C.E.E. concernente

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1981, n. 154), concernente il recepimento della direttiva (CEE) n. 76/767 sugli apparecchi a pressione;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1983, n. 42), concernente l'elenco delle amministrazioni incaricate di ricevere le domande e degli organismi di controllo dei singoli Stati membri notificati alla commissione CEE, ai sensi dell'art. 13 della direttiva (CEE) n. 76/767 sugli apparecchi a pressione;

Vista la richiesta di sostituzione ANCC con ISPESL effettuata con telex n. 2470 del 25 marzo 1983 della rappresentanza permanente d'Italia presso la Comunità europea avente per oggetto la notifica di nuovo organismo omologativo;

Ritenuto, che ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali d'omologazione, è necessario che l'ISPESL abbia in dotazione i punzoni;

Acquisito, nella seduta del 18 ottobre 1983 il conforme parere del Comitato amministrativo ISPESL;

Sentito il Comitato interministeriale di coordinamento istituito con decreto interministeriale 28 aprile 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1983, n. 160).

Decretano:

Articolo unico

Le impronte dei marchi da apporre su prodotti sia allo stato di semilavorati che finiti per la loro identificazione, a seguito di prove e verifiche, prevista dal decreto ministeriale 12 settembre 1925, dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, dal decreto ministeriale 21 novembre 1982, dal decreto ministeriale 21 maggio 1974, dal decreto ministeriale 5 marzo 1981, sono quelle riprodotte nella tabella annessa al presente decreto.

Il numero posto nelle impronte *b*) e *c*) della tabella sopraddetta identifica il tecnico incaricato dell'effettuazione delle prove e verifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della sanità
DEGAN

TABELLA

IMPRONTA DEI MARCHI

Scala 1:1

(1120)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 dicembre 1983, n. 997.

Modificazioni allo statuto dell'associazione laicale « Oasi Maria SS. », in Troina.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate, le modificazioni agli articoli 4, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 21 e 24 dello statuto dell'associazione laicale « Oasi Maria SS. », in Troina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 204

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **998.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia della « Natività della Beata Vergine Maria » dalla parrocchia di « S. Eusebio », in Taio.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento 2 febbraio 1983, relativo alla separazione della parrocchia della « Natività della Beata Vergine Maria », in frazione Segno del comune di Taio (Trento), da quella di « S. Eusebio », in frazione Torra dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 203

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 388/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 389/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 390/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Decisione n. 391/84/CECA della commissione, del 14 febbraio 1984, che fissa i tassi di riduzione per il secondo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 392/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 393/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, relativo a varie forniture di cereali alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 394/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 395/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 396/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 397/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Ruanda a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 398/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 399/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 400/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 401/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 402/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 403/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 404/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Pubblicati nel n. L 47 *del* 17 *febbraio* 1984.

(44/C)

Regolamento (CEE) n. 405/84 della commissione, del 16 febbraio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 49 *del* 20 *febbraio* 1984.

(45/C)

Regolamento (CEE) n. 406/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 407/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 408/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 409/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 410/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1136/79, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 411/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 412/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che rettifica i regolamenti (CEE) n. 282/84 e (CEE) n. 283/84 per quanto concerne talune date di applicazione delle azioni nel settore della ricerca e del miglioramento della qualità del latte.

Regolamento (CEE) n. 413/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 414/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 415/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 355/84 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 416/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 417/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 418/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 419/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 420/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 421/84 della commissione, del 17 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 48 *del* 18 *febbraio* 1984.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 422/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 423/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 424/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 306/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 425/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 426/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 340/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 39 del 10 febbraio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 348/84 della commissione, del 9 febbraio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 41 del 13 febbraio 1984.

Pubblicati nel n. L 50 *del* 21 *febbraio* 1984.

(47/C)

Regolamento (CEE) n. 427/84 del Consiglio, del 21 febbraio 1984, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1162/83, per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 428/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 429/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 430/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne la costituzione della cauzione di gara nell'ambito della vendita a prezzo ridotto del burro.

Regolamento (CEE) n. 431/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, recante sospensione dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1932/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 432/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2956/83, (CEE) n. 89/84, (CEE) n. 91/84, (CEE) n. 2957/83 e (CEE) n. 2958/83, relativi all'apertura di varie gare permanenti per l'esportazione di frumento tenero panificabile e di orzo detenuti da organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 433/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 434/84 della commissione, del 9 febbraio 1984. che modifica il regolamento (CEE) n. 1443/82 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 435/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A III.

Regolamento (CEE) n. 436/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 359/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 45 del 15 febbraio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 360/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 45 del 15 febbraio 1984.

Pubblicati nel n. L 51 *del* 22 *febbraio* 1984.

(48/C)

Regolamento (CEE) n. 437/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 438/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 439/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 440/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 441/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 442/84 della commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83.

Regolamento (CEE) n. 443/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 444/84 della commissione, del 20 febbraio 1984, relativo alla fornitura di rotture di riso al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 445/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 446/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 447/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che modifica per la ventunesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 448/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 449/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 450/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 451/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 452/84 della commissione, del 22 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la ventitreesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 52 *del* 23 *febbraio* 1984.

(49/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, con sede in Pisa e stabilimenti in Caserta, Savigliano (Cuneo) e Torino, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, con sede in Pisa, uffici di Milano, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guido Sartori, con sede in Venezia e stabilimento in Venezia-Porto Marghera, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Erallit Venier, in Venezia-Porto Marghera, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 25 maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi S.a., con sede legale in Bologna ed unità di Venezia-Porto Marghera; Fochi sud S.r.l., con sede in Calderara di Reno (Bologna); Fochi Montaggi elettrici S.r.l., con sede in Bologna; Fochi S.T.A., con sede in Sagrate (Milano) e Fochi international B.V., con sede in Rottherdam, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Napoli e stabilimento in Aprilia (Latina), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 giugno 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Slanzi Novellara, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimento in Ala (Trento) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Raibl (Udine), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica interconsorziale marchigiana di concimi e prodotti chimici, in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 10 marzo 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.O.C.O - Società interconsorziale toscana concimi, in Orbetello (Grosseto), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 22 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.O., in Bologna, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 novembre 1983 al 30 giugno 1984.

(1129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 1° marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1620 —	1620 —	1620,25	1620 —	1620 —	1620 —	1620 —	1620 —	1620 —	1620,05
Marco germanico	622,640	622,640	622,60	622,640	622,50	625,57	622,500	622,640	622,640	622,65
Franco francese	202,040	202,040	202,10	202,040	201,96	202,04	202,040	202,040	202,040	202,04
Fiorino olandese	551,550	551,550	551 —	551,550	551,10	551,57	551,600	551,550	551,550	551,55
Franco belga	30,410	30,410	30,3950	30,410	30,40	30,41	30,415	30,410	30,410	30,40
Lira sterlina	2408,600	2408,600	2410,60	2408,600	2409,35	2408,95	2409,300	2408,600	2408,600	2408,60
Lira irlandese	1915 —	1915 —	1912 —	1915 —	1913,75	1915,25	1915,500	1915 —	1915 —	—
Corona danese	169,720	169,720	169,75	169,720	169,65	169,73	169,740	169,720	169,720	169,70
E.C.U.	1394,710	1394,710	1394,710	1394,710	1394,710	1394,71	1394,710	1394,710	1394,710	1394,71
Dollaro canadese	1298 —	1298 —	1296 —	1298 —	1296,75	1298,37	1298,750	1298 —	1298 —	1298 —
Yen giapponese	6,949	6,949	6,94	6,949	6,943	6,95	6,953	6,949	6,949	6,94
Franco svizzero	746,780	746,780	746,75	746,780	746,95	746,86	746,950	746,780	746,780	746,78
Scellino austriaco	88,290	88,290	88,25	88,290	88,25	88,26	88,240	88,290	88,290	88,29
Corona norvegese	215,850	215,850	215,75	215,850	215,75	215,82	215,800	215,850	215,850	215,85
Corona svedese	208,620	208,620	208,30	208,620	208,30	208,60	208,580	208,620	208,620	208,62
FIM	288,200	288,200	287,90	288,200	287,95	288,22	288,250	288,200	288,200	—
Escudo portoghese	12,360	12,360	12,35	12,360	12,25	12,35	12,350	12,360	12,360	12,85
Peseta spagnola	10,833	10,833	10,82	10,833	10,85	10,83	10,835	10,833	10,833	10,83

Media dei titoli del 1° marzo 1984

Titolo	Prezzo
Rendita 5 % 1935	45,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	96 —
» 6 % » » 1970-85	93,750
» 6 % » » 1971-86	88,400
» 6 % » » 1972-87	84,250
» 9 % » » 1975-90	83,400
» 9 % » » 1976-91	82,225
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	84,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,750
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,225
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	100,325
» » » » 1- 7-1982/84	100,175
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100,300
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,175
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,325
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100.250
» » » » 1- 6-1983/85	100,375
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,575
» » » » 1- 5-1982/86	100,775
» » » » 1- 6-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1982/86	100,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,875
» » » » 1-10-1982/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	100,375
» » » » 1- 7-1983/86	99,625
» » » » 1- 8-1983/86	99,675
» » » » 1- 1-1983/87	100,500
» » » » 1- 2-1983/87	100,500
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,250
» » » » 1- 5-1983/87	100,100
» » » » 1- 6-1983/87	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	100,025
» » » » 1- 8-1983/88	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	100,775
» » » 18 % 1- 4-1984	99,950
» » » 12 % 1-10-1984	98,225
» » » 18 % 1- 1-1985	101,525
» » » 17 % 1- 5-1985	101,800
» » » 17 % 1- 7-1985	101,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620 —
Marco germanico	622,570
Franco francese	202,040
Fiorino olandese	551,575
Franco belga	30,412
Lira sterlina	2408,950
Lira irlandese	1915,250
Corona danese	169,730
E.C.U.	1394,710
Dollaro canadese	1298,375
Yen giapponese	6,951
Franco svizzero	746,865
Scellino austriaco	88,265
Corona norvegese	215,825
Corona svedese	208,600
FIM	288,225
Escudo portoghese	12,355
Peseta spagnola	10,835

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Sanremo

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la riscossione del carico tributario di L. 2.574.379.514, dovuto dal comune di Sanremo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Imperia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, a garanzia del credito erariale, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato comune. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(837)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Loriga Mario, in S. Antonio di Gallura

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.604.200, dovuto dalla ditta Loriga Mario, in S. Antonio di Gallura, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Sassari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(835)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. (già S.p.a.) O.M.I.C. - Officina meccanica carpenteria, in Cagliari.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.482.610, dovuto dalla S.r.l. (già S.p.a.) O.M.I.C. - Officina meccanica carpenteria, in Cagliari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(836)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Mobil 5, in Cenaia di Crespina

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.070.000, dovuto dalla S.r.l. Mobil 5, in Cenaia di Crespina, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(838)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal calzaturificio Nuovo Sicar S.n.c., in Santa Maria a Monte

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.825.600, dovuto dal calzaturificio Nuovo Nicar S.n.c., in Santa Maria a Monte, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(839)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Graziano costruzioni, in Campobasso

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 69.441.336, dovuto dalla S.r.l. Graziano costruzioni, in Campobasso, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Campobasso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(840)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal calzaturificio Effegi di Fiorentini Gino, in Santa Maria a Monte.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.178.400, dovuto dal calzaturificio Effegi di Fiorentini Gino, in Santa Maria a Monte, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(841)

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984, l'ispettore capo ad esaurimento sig. Salvatore Caniglia è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia, in sostituzione dell'impiegato della settima qualifica funzionale ex II.CC. sig. Antonio Arbore.

(1107)

Errata-corrige al decreto ministeriale 23 gennaio 1984: «Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1980 relativo all'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 40 del 9 febbraio 1984).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 3, al sesto rigo, dove è scritto: «...non superiore a litri *1.000*...», leggasi: «...non superiore a litri *10.000*...».

(1106)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Brachir, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Diramin, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Diramin P, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Zenor, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1090)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 16 gennaio 1984 ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Partecipazioni, consulenze, sviluppi industriali fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 16 gennaio 1984 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « F.I.D.A.T. - Fiduciaria di amministrazione e di revisione S.r.l. », in Bergamo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Electa S.r.l. », in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Interfidam - Internazionale fiduciaria amministrazione S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Fidinterev - Società fiduciaria di intermediazione e di revisione S.r.l. » in sigla « Fidinterev S.r.l. », in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Fiduciaria Giardini S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Fidimed - Fiduciaria mediolanum S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Sorfid S.r.l. », in Monza, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « GE.FI - Fiduciaria romana S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « Istituto fiduciario friulano S.r.l. » in Udine, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1984 ha autorizzato la società « SO.GE.FI.R. S.r.l. - Società generale fiduciaria e di revisione », in Pordenone, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 febbraio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fido - Fiduciaria operazioni mobiliari S.p.a. », in Milano, alla società « Fido - Fiduciaria operazioni mobiliari S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 febbraio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Cogefid - Compagnia gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Bologna, alla società « Cogefid S.r.l. », in Milano.

(881-1195)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Aquileia, Fiumicello e Conselice

Con decreto 30 dicembre 1983, n. 64156, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 587 censito nel catasto del comune di Aquileia al foglio 6, mappale 1209/12/b inscritto nel catasto tavolare alla P.T. 747, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

Con decreto 16 febbraio 1984, n. 64158, del Ministro della agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 750, censito nel catasto del comune di Fiumicello al foglio 26, mappale 2014 B, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

Con decreto 16 gennaio 1984, n. 71634, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 3420 riportato in catasto del comune di Conselice (Ravenna) al foglio 33 incensito (acque esenti da estimo).

(1109-1196)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Modificazione al regolamento sul servizio delle obbligazioni

Con deliberazione 1° febbraio 1984 il consiglio di sorveglianza del Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP, ha modificato l'art. 13 del regolamento sul servizio delle obbligazioni, approvato in data 7 ottobre 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 20 ottobre 1981, come segue:

« Art. 13. — In caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli al portatore, si osservano le disposizioni degli articoli 2005, 2006 e 2007 del codice civile.

Il CREDIOP ha tuttavia la facoltà di eseguire la prestazione, prima che sia decorso il termine di prescrizione legale, a favore di chi denuncia lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di titoli, con assunzione di idonee cautele ».

(1049)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Modificazione alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Sarre.

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1984, n. 257, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la modificazione della deliberazione 7 dicembre 1983, n. 7274, concernente: « Approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Sarre adottati con deliberazione consiliare 10 agosto 1977, n. 228 ». Copia di detta deliberazione, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(1050)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 febbraio 1984, n. 6.

Art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Modifiche al regime tributario dell'impresa familiare e sanzioni penali per falsa attestazione dei carichi di famiglia previsti dai numeri 2) e 3) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

PREMESSA

La legge 25 novembre 1983, n. 649, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 novembre 1983, nel convertire in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, ha innovato, con l'art. 3 e con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (1° dicembre 1983), la disciplina concernente l'imputazione proporzionale del reddito dell'impresa familiare di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, introducendo alcuni correttivi intesi a rafforzare la garanzia dell'Erario in ordine alla corretta applicazione dell'istituto ed ha previsto sanzioni penali in caso di falsità della attestazione resa nella dichiarazione dal titolare dell'impresa. Ha altresì previsto sanzioni penali a carico di coloro i quali, per usufruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita detrazione, indicano falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di figli o affiliati minori nonché delle persone cui fa riferimento l'art. 433 del codice civile ovvero rilasciano o utilizzano attestazioni non rispondenti al vero.

Ciò stante, atteso la rilevanza che rivestono le anzidette nuove disposizioni di legge e l'esigenza di una uniformità di indirizzo da parte degli organi periferici di questa amministrazione cui è demandato il compito di accertare la regolarità sia formale che sostanziale dei comportamenti tenuti dai soggetti interessati, si ritiene opportuno riassumere gli aspetti essenziali delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 649 innanzi citata, le quali spiegheranno effetto, ricorrendone i presupposti, già in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1983.

§ 1 - *Imprese familiari: condizioni, limiti e modalità d'imputazione del reddito*

L'art. 3, primo comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, dispone che l'imputazione proporzionale dei redditi delle imprese familiari va operata limitatamente ai redditi risultanti dalla dichiarazione annuale presentata dal titolare dell'impresa e subordinatamente alla sussistenza della condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

La norma è intesa a delimitare l'ambito applicativo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aggiunto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile. Essa, infatti, reca modifiche sia di carattere sostanziale che formale: le prime riguardano la determinazione delle quote di reddito attribuibili ai collaboratori familiari sulla sola base del reddito risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore e l'introduzione del requisito della prevalenza dell'attività di lavoro dei collaboratori stessi; le seconde afferiscono all'obbligo posto sia a carico del-

l'imprenditore che dei collaboratori di attestare, ognuno nella propria dichiarazione, che le quote attribuite sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile « il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare (.....) partecipa agli utili dell'impresa familiare » (.....) in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e che correlativamente l'art. 9 della citata legge n. 576, prendendo in esame i riflessi di natura fiscale della norma civilistica, dispone che i redditi dell'impresa familiare sono imputabili a ciascun collaboratore familiare proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili purché la determinazione delle quote stesse risulti fissata, prima dell'inizio del periodo d'imposta, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Con la locuzione usata nel primo comma dell'art. 3 « quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente », l'applicazione dello specifico regime fiscale dell'impresa familiare è stata subordinata alla condizione che il collaboratore presti il proprio lavoro, oltre che effettivamente e continuativamente, anche in modo prevalente rispetto ad altro o altri lavori eventualmente svolti. Ne consegue che deve ritenersi preclusa, ai fini fiscali, l'imputazione di quote di utili ai collaboratori che svolgono la propria attività prevalente all'esterno della famiglia o dell'impresa familiare e in particolare, tra essi, a coloro che esplicano in via continuativa una attività di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa.

Peraltro, continua ad essere fiscalmente rilevante, ricorrendone tutti i presupposti sostanziali e formali, la attribuzione degli utili anche ai collaboratori che non prestano la propria attività nell'impresa ma nell'ambito della famiglia del titolare dell'impresa. Infatti, non rinvenendosi nel contesto dell'art. 3 in argomento alcuna disposizione che limiti l'ambito soggettivo dell'impresa familiare, tale ambito è tuttora disciplinato, per il rinvio operato nell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, dall'art. 230-*bis* del codice civile.

Quanto all'ambito oggettivo, si osserva che l'imputazione proporzionale in questione va effettuata sul reddito dell'impresa familiare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore. Ne discende che l'imputazione stessa può essere fatta soltanto sul reddito dichiarato e non sul maggior reddito accertato né sul reddito accertato dall'ufficio in caso di omessa dichiarazione del titolare, i quali vanno perciò attribuiti esclusivamente al titolare dell'impresa e non possono, quindi, essere imputati pro quota agli altri familiari aventi diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa.

Come ulteriore conseguenza si ha che le sanzioni amministrative e penali che si rendano applicabili in dipendenza della mancata presentazione della dichiarazione o dell'accertamento del maggior reddito d'impresa vanno irrogate nei soli confronti del titolare dell'impresa, quale unico agente cui va ricondotto l'evento omissivo assunto ad elemento costitutivo delle fattispecie sanzionatorie previste dalla vigente normativa fiscale.

Circa le innovazioni di carattere formale, si osserva che il titolare dell'impresa familiare deve, ai sensi del primo comma dell'art. 3, attestare nella propria dichiarazione dei redditi che, in conformità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'imputazione ai collaboratori familiari del reddito risultante dalla dichiarazione stessa è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

Tale attestazione, pertanto, presuppone che resta tuttora fermo l'obbligo di determinare, prima dell'inizio del periodo di imposta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti (imprenditore e collaboratori familiari), le quote di partecipazione agli utili.

Si rileva inoltre che, ai sensi del terzo comma dell'art. 3, i collaboratori familiari, a loro volta, devono dichiarare, in sede di dichiarazione annuale, che le quote loro imputate sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.

La *ratio* delle disposizioni riguardanti l'attestazione e la dichiarazione anzidette risiede nell'esigenza di verificare, a posteriori, la conformità delle prestazioni effettuate alle quote predeterminate nell'atto costitutivo e, quindi, di accertare la sussistenza o meno, per l'intero periodo d'imposta, delle condizioni richieste per la corretta imputazione ai familiari del reddito dell'impresa familiare.

La richiesta conformità dell'attestazione dell'imprenditore all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata riguarda soltanto i soggetti (collaboratori familiari) e l'oggetto delle preventive pattuizioni (impresa), nel senso che non possono essere ammessi soggetti diversi da quelli che hanno sottoscritto l'atto di determinazione delle quote né possono essere presi in considerazione redditi di attività di impresa diverse da quelle previste nell'atto stesso.

Pertanto resta ferma la disciplina preesistente nel senso che dette quote non possono in alcun caso essere aumentate in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Da ciò discende che l'entità delle quote, mentre resta ferma nel caso di incremento della prestazione effettuata in termini sia di quantità che di qualità della stessa, deve, invece, essere ridotta quando l'effettiva prestazione del collaboratore sia stata inferiore a quella preventivata e deve essere annullata qualora, pur ricorrendo il requisito dell'effettività, sia venuto a mancare quello della continuità o quello della prevalenza. In tali casi le quote non attribuite in tutto o in parte ai collaboratori vanno reintegrate nel reddito imponibile dell'imprenditore.

E' opportuno altresì osservare che la determinazione delle quote percentuali di imputazione degli utili ai collaboratori va effettuata tenendo presente, nel quadro comparativo delle valutazioni percentuali, il trattamento retributivo delle analoghe prestazioni espletate da soggetti esterni all'impresa o alla famiglia.

Quanto alle modalità con le quali devono essere rese le attestazioni e le dichiarazioni concernenti l'attribuzione delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare, si fa presente che esse debbono essere fatte dall'imprenditore nei quadri 740/F o 740/G-G1 e dai collaboratori familiari nel quadro 740/H del modello di dichiarazione dei redditi, utilizzando l'apposito spazio ivi previsto.

Come sopra indicato, le disposizioni dell'art. 3 spiegano efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 649 (1° dicembre 1983) e pertanto le quote di imputazione degli utili delle imprese familiari quali stabilite con l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata valevoli per l'anno 1983, ove non ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni stesse, vanno ridotte o annullate secondo i criteri innanzi indicati.

§ 2 - *Sanzioni penali per la falsità della attestazione del titolare dell'impresa familiare*

L'ultimo comma dell'art. 3 prevede, con riferimento all'ipotesi di falsità della attestazione di cui al precedente primo comma, l'applicazione delle stesse sanzioni stabilite nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 — recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto — e cioé la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

La condotta cui si ricollega il verificarsi della fattispecie sanzionatoria anzidetta è costituita dalla falsità dell'attestazione resa nella dichiarazione dei redditi dal titolare dell'impresa familiare in ordine alla proporzionalità delle quote dei collaboratori familiari rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

Tale fattispecie penale è configurabile quando la falsa attestazione riguardi uno o più dei seguenti elementi:

a) effettività delle prestazioni nell'impresa della attività lavorativa;

b) continuità della prestazione di lavoro nel periodo d'imposta;

c) prevalenza rispetto ad eventuale altra attività lavorativa;

d) proporzionalità, delle quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari, alla quantità e qualità di lavoro prestato da ciascuno di essi, intesa quest'ultima con riguardo alla tipologia delle qualifiche e mansioni specificate dai contratti di lavoro nazionali collettivi.

§ 3 - *Falsa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle detrazioni per carichi di famiglia*

Il quarto comma dell'art. 3 della legge n. 649 estende l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, al caso di falsa indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, di persone a carico e di falsa attestazione circa lo stato di possidenza delle stesse persone per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia.

La sanzione è, congiuntamente, della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

Il fatto costitutivo del reato è dato dalla falsa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi della esistenza di persone per le quali la legge tributaria riconosce la detrazione per carichi di famiglia nonché dal rilascio o dalla utilizzazione di attestazioni non veritiere in ordine al non possesso, da parte delle persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, di redditi superiori ai limiti stabiliti nel secondo comma, ai numeri 2) e 3), dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per rilascio della attestazione deve intendersi anche l'apposizione della firma, da parte delle persone a carico, sull'apposito quadro della scheda di dichiarazione dei redditi modelli 740 e 740/S.

Le disposizioni sanzionatorie dei commi quarto e quinto dell'art. 3, richiamate nei precedenti paragrafi 2 e 3, sono entrate in vigore il 1° dicembre 1983 e pertanto esse trovano applicazione solo per le false attestazioni (quinto comma), per le false indicazioni e per il rilascio e utilizzo di false attestazioni (comma quarto) effettuati a partire dalla data predetta.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero, gli uffici distrettuali ed i centri di servizio delle imposte dirette alla rispettiva intendenza di finanza.

Il Ministro: VISENTINI

(1224)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 21 febbraio 1984, n. **2/9.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2 del 31 agosto 1981, concernente disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali, è modificata come di seguito riportato:

Capitolo I - paragrafo 2):

lettera *b*) modelli A Import - A Esport « Procedura speciale »: la nota (1) a pag. 6 riguardante i prodotti siderurgici è sostituita dalla seguente:

« (1) Non possono in nessun caso essere emessi modelli A/Import Procedura speciale a fronte di importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 della tariffa dei dazi doganali »;

lettera *c*) importazioni ed esportazioni effettuabili con presentazione differita dei moduli valutari: dopo il secondo comma viene aggiunta la disposizione seguente:

« La suddetta procedura agevolata si applica anche alle operazioni di temporanea esportazione di cavalli destinati a partecipare a gare internazionali e alla loro successiva reimportazione ».

Capitolo I - paragrafo 11):

Le disposizioni di cui alla lettera *A*) « Regolamenti anticipati e rilascio di moduli valutari con regolamento posticipato » sono sostituite dalle seguenti:

« Le Banche possono dar corso a regolamenti anticipati di importazioni ed esportazioni in definitiva ed al rilascio di denunce e benestare bancari (modelli A/Im-

port e A/Esport) con regolamento posticipato con l'osservanza dei termini di regolamento e delle competenze autorizzatorie di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 12, lettera *A*), punto 1 e lettera *B*) di cui alla circolare n. 1 del 31 agosto 1981, e successive modifiche.

Le citate disposizioni, fermi restando i termini di validità delle autorizzazioni ministeriali ai fini dell'utilizzo in dogana, si applicano anche: alle importazioni ed esportazioni di merci "a licenza", salvo che non sia fissato altro termine; alle temporanee importazioni di merci con regolamento e alle trasformazioni in definitiva con regolamento di importazioni ed esportazioni in temporanea; in quest'ultimo caso i termini decorrono dalla data di vendita delle merci.

Gli impegni relativi ad importazioni ed esportazioni, anche se assunti dall'operatore con scadenza inferiore ai termini stabiliti, devono essere considerati con scadenza nel giorno previsto quale termine massimo ».

Capitolo III - punto II:

lettera *A*) Esportazioni temporanee e successive reimportazioni: il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Eventuali proroghe dei predetti termini sono concesse dalle dogane su richiesta motivata degli operatori corredata da:

nulla osta della rappresentanza dell'ufficio emittente il mod. A/Esport RA di T.E. per le merci a dogana;

autorizzazione di Mincomes (Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni), per le merci comprese nella tabella "Esport".

I predetti provvedimenti (nulla osta della rappresentanza UIC o autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero) possono essere rilasciati anche se scaduti i termini (originari o prorogati delle bollette di T.E. »;

lettera *B*) Trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni: viene aggiunto, dopo l'ultimo comma, il seguente nota bene:

« *N.B.* — Nel caso di trasformazione in definitiva con regolamento l'operatore deve attivare la procedura prevista dalle norme sopraindicate entro quindici giorni decorrenti dalla data di vendita della merce ».

Capitolo VI - Varie - paragrafo 2), lettera *B*) Importazione di francobolli:

L'ultimo alinea del secondo comma è così modificato:

« le operazioni doganali relative a tali invii possono essere compiute soltanto presso le dogane di prima categoria ».

Ufficio italiano dei cambi

MOLINARA - GRAZIOSI

(1202)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di economia marittima (posti n. 1):

gruppo n. 93 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario navale - 80133 Napoli, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto universitario navale di Napoli.

(1270)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di biologia generale, via Androne, 81, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1984, ore 9;
seconda prova: 29 marzo 1984, ore 9.

(1229)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 50, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario orientale, aula attigua alla presidenza della facoltà di scienze politiche, via Loggia dei Pisani n. 25, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 marzo 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 30 marzo 1984, ore 10.

(1230)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare all'ufficio della delegazione di Bologna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 17 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sei posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte, da destinare all'ufficio della delegazione di Bologna;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, di aumento da sei a dieci dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1983, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a dieci posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare all'ufficio della delegazione di Bologna di cui ai decreti presidenziali 17 marzo 1983 e 10 giugno 1983:

1) Sinigaglia Annarita	punti	16,25
2) Follo Vincenzo	»	16
3) Panimolle Amerigo	»	15,75
4) Stigliano Nicola	»	15,60
5) Algieri Marisa	»	15,275
6) Di Pinto Luciano	»	15,25
7) De Rosa Giuseppe (nato il 18 ottobre 1958)	»	15
8) Zanella Elena (nata il 22 febbraio 1962)	»	15
9) Jannelli Francesco (nato il 12 luglio 1954)	»	14,90
10) Diana Michele (nato il 3 gennaio 1957)	»	14,90
11) Stigliani Gerardo (figlio di invalido del lavoro)	»	14,70
12) Speranzoni Stefano	»	14,70
13) Capialbi Ettore	»	14,675
14) Benfenati Patrizia	»	14,60
15) Tomassetti Roberto	»	14,575
16) Biancoli Claudia	»	14,50
17) Gioveni Sebastiano	»	14,40
18) Galliani Raffaella	»	14,35
19) Bovinelli Nadia	»	14,20
20) De Clario Salvatore	»	13,875
21) Paganelli Paola	»	13,775
22) Truppo Maria (invalida civile)	»	13,70
23) Lanzoni Lorenza	»	13,60
24) Di Paola Placido	»	13,525
25) Duca Sergio (orfano di caduto per causa di servizio e coniugato)	»	13,50
26) Perlo Francesco	»	13,40
27) Villani Laura	»	13,35
28) Casillo Serafina	»	13,30
29) Capuozzo Antonio (invalido civile)	»	13,25
30) Gastaldello Giovanni	»	13,225
31) Gravina Giammichele	»	13,025

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, i candidati:

1) Sinigaglia Annarita;
2) Follo Vincenzo;
3) Panimolle Amerigo;
4) Stigliano Nicola;
5) Algieri Marisa;
6) Di Pinto Luciano;
7) De Rosa Giuseppe;
8) Truppo Maria, invalida civile;
9) Duca Sergio, orfano di caduto per causa di servizio;
10) Capuozzo Antonio, invalido civile.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Zanella Elena;
2) Jannelli Francesco;
3) Diana Michele;
4) Stigliani Gerardo;
5) Speranzoni Stefano;
6) Capialbi Ettore;
7) Benfenati Patrizia;
8) Tomassetti Roberto;
9) Biancoli Claudia;
10) Gioveni Sebastiano;
11) Galliani Raffaella;
12) Bovinelli Nadia;
13) De Clario Salvatore;
14) Paganelli Paola;
15) Lanzoni Lorenza;
16) Di Paola Placido;
17) Perlo Francesco;
18) Villani Laura;
19) Casillo Serafina;
20) Gastaldello Giovanni;
21) Gravina Giammichele.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1984
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 243

(1203)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 2, in data 23 febbraio 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.7/P del 15 settembre 1983, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.8/P del 26 luglio 1983, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.138.3 dell'11 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elaborazione dei segnali ed immagini - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.37/4 P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecnologie e studio delle radiazioni extraterrestri - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.39.1/P del 26 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa ed alta atmosfera - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.37.6/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologie radiazioni extraterrestri - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.11/P del 28 luglio 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.19.17/P del 30 luglio 1983 a complessivi tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica dell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.20/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.21 del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.24/P del 26 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.140.2/P del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.140.1/P del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.7 del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.8/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.10 del 15 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.42.1/P del 19 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.42.2/P del 16 settembre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.62.5/P del 30 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la stratigrafia e petrografia delle Alpi centrali - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.24.8 del 13 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la geofisica della litosfera - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.24.9/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la geofisica della litosfera - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.100.8/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro studi ricerche di fonetica - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.115.5/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.112.5/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica ed informatica - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.7/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali elettronica e magnetismo - Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.9 del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.82.3/P del 30 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale - Perugia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.46.3/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.20.19/P del 30 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.77.4/P del 21 settembre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.16.11/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per gli studi micenei ed egeo anatolici - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.27/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fisica dell'atmosfera - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.29 dell'11 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto fisica dell'atmosfera - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.14 dell'11 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.8 del 16 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.9/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.10/P del 21 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.78.3/P del 21 settembre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.15 dell'11 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.11/P del 28 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma (D.P. C.N.R. numero 703300 del 16 gennaio 1984);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.1.14/P del 21 luglio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.78.4/P del 21 settembre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.22.19/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulle regioni - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.11.1.41 dell'11 novembre 1982 a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio elettronico tecnico - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.4 del 16 luglio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmogeofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.5/P del 28 luglio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmogeofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.50.6/P del 28 luglio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cosmogeofisica - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.143.1 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro fisica stati aggregati ed impianto ionico - Trento;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.143.3 del 23 febbraio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro fisica stati aggregati ed impianto ionico - Trento;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.143.2 del 23 febbraio 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento.

(1232)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 63 del 3 marzo 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.A.N.U.P. - Azienda municipalizzata autoservizi e nettezza urbana pesaresi, in Pesaro: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dattilografa/o.

Automobile club Cremona: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico.

R E G I O N I

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **76.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, è sostituito dal seguente:

Art. 1 - *Oggetto delle tasse.* — « I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Lazio con la legge 28 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa ».

Art. 2.

Il nono capoverso della nota del numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie i cui titolari godano dell'indennità di residenza, stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3.

L'ultimo capoverso della nota del numero d'ordine 16, sub *B*), della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, è soppresso.

Art. 4.

I primi due capoversi della nota del numero d'ordine 38 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, sono soppressi.

La parola « inoltre » del terzo capoverso della stessa nota è soppressa.

Art. 5.

Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 100 per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 1 — abilitazione all'esercizio venatorio — del numero d'ordine 17 della stessa tariffa.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, sopratasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

Art. 6.

Gli importi delle tasse previsti al n. 1) del numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, sono determinati come segue:

1) Abilitazione all'esercizio venatorio:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	—	—
a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco	32.000	32.000
b) con fucile a due colpi	45.000	45.000
c) con fucile a più di due colpi	57.000	57.000

Art. 7.

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 8.

Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6 si applicano per i pagamenti dovuti dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1983

LANDI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 23 dicembre 1983.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **77.**

Integrazione dell'art. 40 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 40 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

« La tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui al precedente art. 38 deve essere corrisposta dagli interessati con le modalità previste dal comma precedente. L'effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

I contributi previsti dall'art. 39 della presente legge debbono essere versati dalle singole università ed istituti superiori alla Regione, con le modalità indicate nel primo comma, entro i seguenti termini:

1) per le riscossioni relative al primo bimestre, entro il 30 aprile successivo;

2) per le riscossioni relative al secondo bimestre, entro il 30 giugno successivo;

3) per le riscossioni relative al terzo bimestre, entro il 31 agosto successivo;

4) per le riscossioni relative al quarto bimestre, entro il 31 ottobre successivo;

5) per le riscossioni relative al quinto bimestre, entro il 31 dicembre successivo;

6) per le riscossioni relative al sesto bimestre, entro il mese di febbraio dell'anno successivo dovrà essere versato il novanta per cento delle riscossioni stesse;

7) entro il mese successivo alla data di approvazione — o al termine entro il quale è prevista l'approvazione — del conto consuntivo, dovrà essere versato il saldo dell'anno.

Entro gli stessi termini di cui ai numeri da 1) a 6) del precedente comma, le singole università ed istituti superiori dovranno far pervenire al competente servizio della Regione un prospetto illustrativo delle riscossioni, distinte per tributo, avvenute nel bimestre, al lordo ed al netto degli eventuali rimborsi per indebito, di cui dovrà essere allegato l'elenco. Entro il termine previsto al n. 7) del terzo comma dovrà pervenire copia del conto consuntivo ».

Art. 2.

Le tasse ed i contributi, di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, riscossi dalle opere universitarie, dalle singole università e istituti superiori negli anni accademici 1979-80; 1980-81 e 1981-82 e non ancora versati alla Regione dovranno essere corrisposti dagli enti suddetti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data dovrà pervenire al competente servizio regionale, distintamente per ciascuno degli anni accademici sopraindicati, un prospetto illustrativo, per singolo tributo, dei versamenti effettuati.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, si considerano validi, per il solo anno accademico 1979-80, i versamenti effettuati dalle singole università e istituti superiori alle opere universitarie, che risultano evidenziati nei conti consuntivi, approvati, delle opere stesse.

Per le riscossioni relative all'esercizio 1° novembre 1982-31 dicembre 1983 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, terzo e quarto comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, nel testo integrato dall'art. 1 della presente legge, con la modifica riguardante gli obblighi previsti dal numero 5) del secondo comma e dal terzo comma, relativi al quinto bimestre, che dovranno comprendere le riscossioni dal 1° novembre 1982 al 31 ottobre 1983.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 dicembre 1983

LANDI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 23 dicembre 1983.

(525)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **76.**

Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 19 settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. E' istituito il « Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate », ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.

Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona e le province di Como e Varese.

2. Il consorzio del parco ha sede a Castelnuovo Bozzente.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.
Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la presenza di un membro designato dal consorzio «La pineta - Associazione tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio»;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica del parco e quella viaria e turistica;

e) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

f) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

g) gli interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale o agrario, o mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole e i tagli selettivi; in particolare non sono consentiti:

disboscamenti;

interventi di alterazione o trasformazione dei terreni cespugliati, di brughiera o incolti;

alterazione dei sentieri campestri;

alterazione dei corsi d'acqua, stagni o zone umide;

h) il pascolo e il transito di ovini e caprini nei complessi boscati, nonché nei terreni cespugliati, di brughiera o incolti.

5. E' vietata l'apertura di nuove cave.

6. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

7. E' vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili, disciplinati dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

8. La costruzione di strade intercomunali e di rilevanti infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente del consorzio.

9. Nei terreni boscati, cespugliati, di brughiera o incolti, si applicano i divieti di cui all'art. 9, terzo comma della legge 1° marzo 1975, n. 47, anche in assenza della dichiarazione di stato di grave pericolosità.

Art. 8.
Norma transitoria

1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10957*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 77.

Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del parco

1. E' istituito il « Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone », ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.
Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo successivo, da tabelle con la scritta « Parco Montevecchia e Valle Curone », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia e Viganò.

2. Il consorzio del parco ha sede a Montevecchia.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.
Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai torrenti Molgoretta e Curone;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica del parco e quella viaria e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

5. Lungo le sponde dei torrenti Molgoretta e Curone si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 39 e 42 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salve quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. E' vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili disciplinati dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal comma sesto del precedente art. 7, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *settembre* 1983 *prot. n.* 22502/10958).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 78.

Istituzione del parco naturale del Monte Barro.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. E' istituito il « Parco naturale del Monte Barro », ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.

Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta « Parco Monte Barro », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.

Ente di gestione

1. La gestione è affidata al già istituito « Consorzio per la salvaguardia del Monte Barro », con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana territorialmente interessata, retto dallo statuto (approvato con decreto del prefetto di Como del 9 gennaio 1974, prot. n. 14694/div. 2) e sue successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio apporta allo statuto le modifiche necessarie ad armonizzarlo con quanto disposto dal successivo art. 4; lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

3. Sono fatte salve, fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale, nell'ambito della riserva locale istituita con decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1976, n. 792, le misure di salvaguardia ivi previste.

4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.

Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano la gestione del parco.

Art. 6.

Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dell'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. Nel territorio del parco non sono consentiti:

a) la trasformazione d'uso degli edifici esistenti;

b) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per i servizi del parco e quella viaria e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

i) la riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l'introduzione della coltura artificiale del pioppo o di altre specie arboree a rapido accrescimento.

5. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni della morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. E' vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili, disciplinati dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

10. Nel complesso edilizio denominato « Eremo », sono consentite, nell'ambito del volume esistente, eventualmente, ampliato del 5% per attrezzature igieniche e tecnologiche, opere di risanamento e ristrutturazione a destinazione ricettiva e di ristoro con finalità sociali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *settembre* 1983 *prot. n.* 22502/10959).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 79.
Istituzione del parco naturale dell'Adamello.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del parco

1. E' istituito il « Parco naturale dell'Adamello », ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.
Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta « Parco Adamello », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana della zona n. 5 « Valle Camonica ».

Art. 4.
Regolamento del parco

1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della legge regionale di cui al precedente art. 1, la comunità montana Valle Camonica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla giunta regionale, che lo approva entro i successivi trenta giorni apportandovi le eventuali modifiche.

2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:

a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni territorialmente interessati e dall'azienda regionale delle foreste;

d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea della comunità montana, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità montana, che riguardano la gestione del parco.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale di coordinamento

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dalla comunità montana entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico in attesa d'interramento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

g) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

3. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

4. E' vietata l'apertura di nuove cave.

5. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'ente gestore del parco.

6. E' vietata la distruzione e l'alterazione in tutto il territorio del parco delle torbiere di altura esistenti.

7. L'accesso in grotte, spelonche ed altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito solo per scopi di ricerca e di studio, a soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore del parco.

8. Sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco:

a) la costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se previste negli strumenti urbanistici vigenti;

b) le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii;

c) l'allestimento di campeggi stabili, come definiti dal l'art. 19 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *settembre* 1983 *prot. n.* 22502/10960).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **80**.
Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del parco

1. E' istituito il « Parco naturale dell'Adda Nord », ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.
Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato *A*), così come descritte dall'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'art. 3 della presente legge, da tabelle con la scritta « Parco Adda Nord », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d'Adda, Trucazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Villa d'Adda e il comprensorio di Lecco e le province di Bergamo e di Milano.

2. Il consorzio del parco ha sede a Trezzo d'Adda.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.
Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Comitato di coordinamento

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Sud, è costituita, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e dell'Adda Sud.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del « Servizio tutela ambiente naturale e parchi » della giunta regionale.

3. Compete al comitato:

assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

coordinare l'attività dei consorzi;

esprimere parere alla giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

Art. 8.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente alle imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione dell'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servità di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

e) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h nel corso del fiume e la potenza di 20 HP nei laghi di Garlate e Olginate;

f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Lungo le sponde dei laghi di Garlate e Olginate, si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 39 e 42 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

7. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9

8. E' vietata l'apertura di nuove cave.

9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

10. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

11. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

Art. 9.
Norma transitoria

1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal settimo comma del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *settembre* 1983 *prot. n.* 22502/10961).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 81.
Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del parco

1. E' istituito il «Parco naturale dell'Adda Sud», ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

Art. 2.
Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco Adda Sud», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Casaletto Ceredano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Corno Vecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalda Arpina, Rivolta d'Adda, S. Martino in Strada, Spino d'Adda, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico e la provincia di Cremona ed il comprensorio di Lodi.

2. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti

Art. 4.
Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Riserva naturale «Adda Morta»

1. Il consorzio gestisce anche la riserva naturale «Adda Morta», istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 8.
Comitato di coordinamento

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Adda Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e Adda Sud.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «Servizio tutela ambiente naturale e parchi» della giunta regionale.

3. Compete al comitato:

assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

coordinare l'attività dei consorzi;

esprimere parere alla giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

Art. 9.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per la attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti ad insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

a) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

e) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h;

f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole — ivi compresa la coltura del pioppo — sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. E' vietata l'apertura di nuove cave.

8. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

10. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71

Art. 10.
Norma transitoria

1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto comma del precedente art. 9, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 settembre* 1983 *prot. n.* 22502/10962).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 82.
Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del parco

1. E' istituito il parco naturale della Valle del Lambro, ai sensi del titolo II, capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2.
Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta « Parco Valle Lambro », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.
Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e le province di Como e di Milano.

2. Sono membri dell'assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione « Alto Lambro e Piani d'Erba » e « Alto Lambro ».

3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.

4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.
Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5.
Direttore

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.
Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.
Riserva naturale « Riva orientale del lago d'Alserio »

1. Il consorzio gestisce anche la riserva naturale « Riva orientale del lago d'Alserio », istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 8.
Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per la attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

5. E' vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l'introduzione delle colture artificiali del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento;

e) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

f) la navigazione da diporto con natanti a motore, ad eccezione delle attività gestite dal comitato olimpico nazionale italiano sul lago di Pusiano.

6. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

7. Lungo le sponde dei torrenti Bevera e Pegorino e dei laghi di Alserio e Pusiano si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 39 e 42 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

8. E' vietata l'apertura di nuove cave.

9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data di formazione dei suoi organi.

10. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

11. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Fino alla data di elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *settembre* 1983 *prot. n.* 22502/10963).

(*Omissis*).

(464)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227